



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 23 del 16.01.2023

OGGETTO: Asilo Nido Comunale "Primi Passi" – Impegno di spesa Gennaio 2023.

CIG: Z4A398B51A.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Resp.le del servizio

f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 16.01.2023

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 16.01.2023

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.


Reg 164 del 08 FEB. 2023

L'addetto alla pubblicazione

f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 16.01.2023



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con provvedimento n. 21 del 31.12.2015 della Centrale Unica di Committenza si provvedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio asilo nido comunale "Primi Passi" per il periodo gennaio 2016 - luglio 2018 alla Società Cooperativa Sociale Minerva;
- con contratto rep. 1728 del 21.06.2016 veniva siglata la convenzione per l'affidamento della gestione dell'asilo nido comunale "Primi passi" in favore della Società Cooperativa Sociale Minerva per il triennio 2016-2018 ;
- con la Deliberazione di G.C. n. 111/2018 veniva stabilito di rinnovare il contratto rep. 1728/2016 di affidamento della gestione dell'asilo nido per ulteriori tre anni ;
- con contratto rep. 1752 dell'11.12.2018 veniva affidata la gestione dell'asilo nido comunale "Primi passi" alla Cooperativa Minerva per tre annualità, ossia dal 10.09.2018 al 31.07.2021 ;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. n. 8/2007 con la quale è stata ampliata la ricettività dell'asilo nido comunale "Primi Passi" per n. 26 utenti ;
- la Deliberazione di G.C. n. 78 del 03.08.2021 con la quale si predisponendo atto di indirizzo a prorogare il contratto rep. 1752 alle stesse condizioni , per affidare la gestione dell'asilo nido alla Società Cooperativa Sociale Minerva nelle more di espletamento della nuova procedura di affidamento per n. 6 mesi a partire dal mese di Settembre 2021 e fino alla nuova aggiudicazione - al fine di assicurare la continuità del servizio alla Comunità;
- la Determinazione n. 207/21 di proroga dell'affidamento di gestione del servizio alla Società Cooperativa Sociale Minerva;

VISTA la nota prot. 812 del 27.01.2022 trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Minerva , con le quali l'operatore comunicava la rinuncia alla gestione del servizio a partire dal mese di Febbraio 2022;

RICHIAMATA la Determinazione AA.GG. n. 9/22 avente ad oggetto "Determina a contrarre. Approvazione avviso di manifestazione di interesse e documenti correlati per l'avvio di una procedura negoziata con l'impiego del mercato elettronico, finalizzata all'affidamento in concessione della gestione del servizio asilo nido comunale sito nel Comune di Lenola"

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. 9 del 27.01.2022 - Atto di indirizzo - con la quale si stabiliva che il servizio di asilo nido comunale , in quanto ritenuto di fondamentale ed urgente importanza per la comunità deve essere garantito con continuità - e si demandava il responsabile del servizio interessato all'adozione degli necessari a garantire urgentemente la continuità del servizio di Asilo Nido Comunale "Primi Passi" , nelle more di espletamento della procedura di gara in corso;

CONSIDERATO che in funzione di sopravvenute disposizioni regionali in materia di asili nido , la suddetta procedura risulta in corso;

CONSIDERATO che con nota prot. 3501 del 28.04.2022 si richiedeva alla Società Cooperativa Sociale L'Aquilone, l'urgente disponibilità alla gestione del servizio;

VISTA la nota prot. 3587 del 29.04.2022 con la quale la Società Cooperativa Sociale L'Aquilone, P.IVA IT02486360593, con sede in Monte San Biagio (LT) Viale Littoria, n. 13 - assicurava la disponibilità alla gestione del servizio di asilo nido agli stessi patti e condizioni del precedente contratto rep. 1752 del 11 dicembre 2018;

VERIFICATA la natura essenziale del servizio in questione la cui interruzione arrecherebbe disagi all'interno della comunità e delle famiglie;

ATTESO, alla luce di tali considerazioni ed esigenze, presupposti fondamentali per l'attivazione del servizio in parola, dover richiedere un affidamento temporaneo ed urgente;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed in particolare l'art.3 "L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro";

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto Semplificazioni Bis (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021), che costituisce un intervento volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici;

- l'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - modificato dall'art. 51 del suddetto D.L. - che introduce un regime parzialmente e temporaneamente derogatorio, fino al 30 giugno 2023, rispetto a quello dettato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui *ratio* è quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19;

- l'art. 1 comma 2 lett. a del decreto legge del 16.07.2020 n. 76 convertito in legge l'11.11.2020 n. 120, il quale legittima le stazioni appaltanti a procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Deliberazione di C.C. del 29.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

CONSIDERATO che il suddetto contratto dispone un costo del servizio pari ad € 9.291,00 (al netto dell'IVA) e che in caso di utenti superiori alle 19 unità è dovuto per ognuno un supplemento di € 293,40 nel caso in cui lo stesso usufruisca del servizio part-time e di € 342,30 nel caso in cui lo stesso usufruisca del servizio a tempo pieno;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 12/2022 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria".

VISTO, inoltre, il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c)

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

DATO ATTO che, nelle more di approvazione del Bilancio 2023 considerato il termine ultimo prorogato si intende comunque procedere allo stanziamento e all’impegno della somma necessaria per garantire il servizio, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale operatività degli uffici comunali, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini.

CONSIDERATO ALTRESÌ che a fronte dei servizi resi, sarà liquidato mensilmente il corrispettivo per intero rapportato al numero ed alla tipologia di utenti iscritti al servizio – documentato dal registro presenze, firmato dal coordinatore e dalle ricevute del versamento utenti relativi alle rette di frequenza;

ATTESO CHE nel caso in cui la procedura di gara in corso si concluda prima della scadenza del presente affidamento, lo stesso si riterrà automaticamente decaduto;

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa;

Visto il CIG: **Z4A398B51A**;

Visto il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) regolare;

ACQUISITO il parere favorevole e l’attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di impegnare in favore della Società Cooperativa Sociale L’Aquilone, P.IVA IT02486360593, con sede in Lenola (LT) Via Colle Pantano n.19 - la somma complessiva presunta pari ad € 12.000,00 per l’affidamento del servizio di Asilo Nido Comunale per il mese di gennaio - nelle more di espletamento della procedura di gara;
2. di imputare la suddetta somma sul Cap. 298/00 del corrente esercizio finanziario;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.